

Decreto del Consiglio federale che conferisce obbligatorietà generale al contratto collettivo di lavoro per l'industria svizzera dei mobili

Modifica del 28 marzo 2014

*Il Consiglio federale svizzero
decreta:*

I

Le disposizioni modificate qui di seguito, menzionate nel contratto collettivo di lavoro (CCL) per l'industria svizzera dei mobili, allegato al decreto del Consiglio federale del 20 agosto 2013¹, sono dichiarate d'obbligatorietà generale:

Aggiunta all'articolo 6

Pagamento unico per il 2014

1. I lavoratori hanno diritto a un pagamento unico nell'ordine di 650.– franchi (13 × 50.–/mese) per il 2014. ...
2. Il pagamento unico ... dev'essere corrisposto dai datori di lavoro ai lavoratori tra fine marzo 2014 e fine giugno 2014,
3. Sono esclusi da questo pagamento unico gli apprendisti.
4. L'ammontare del pagamento dipende dal grado di occupazione e, per un grado di occupazione al di sotto del 50 %, viene corrisposta la metà del pagamento unico. Per gli occupati con un salario orario si deve applicare la stessa base di calcolo.
5. I collaboratori, il cui contratto di lavoro termina dopo il versamento del pagamento unico, non devono versare alcun rimborso pro rata temporis.
6. I collaboratori, il cui contratto di lavoro termina prima del versamento del pagamento unico, ricevono la rispettiva quota del pagamento unico pro rata temporis dall'1° gennaio 2014 fino al termine del contratto di lavoro (al massimo entro la fine del mese in cui viene versato il pagamento unico).
7. I nuovi ingressi dall'1° gennaio 2014 vengono esclusi dal pagamento unico in questione.

¹ FF 2013 6063

II

Il presente decreto entra in vigore il 1° maggio 2014 e ha effetto sino al 31 dicembre 2014.

28 marzo 2014

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Didier Burkhalter
La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova